

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 6 articoli, sia volto a riconoscere e sostenere le comunità giovanili.

Rileva quindi come gli articoli 2, 3 e 5 presentino profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 2, qualifica le comunità giovanili come associazioni di persone di età prevalentemente non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, senza fini di lucro (comma 1).

È inoltre previsto che le associazioni in questione debbano avere oggetto, per statuto, il perseguimento delle seguenti finalità, oltre quelle individuate dagli associati: a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e

degli altri, anche attraverso la promozione di attività di incontro, confronto e integrazione civile, sociale e culturale; *b*) l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; *c*) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche o formative; *d*) lo svolgimento di attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie, nazionali e territoriali sulle tematiche giovanili (comma 1).

Nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni, anche con riferimento alla responsabilità per danni all'immobile e alla stipula del relativo contratto di assicurazione ai sensi della normativa vigente in materia di utilizzo di beni pubblici (comma 3).

L'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili gran parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 prevede che l'accesso delle comunità giovanili ai benefici previsti dal presente provvedimento e da altre disposizioni normative espressamente richiamate, è subordinato all'iscrizione nel registro delle comunità giovanili, istituito presso il Dipartimento della gioventù (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nel registro sono iscritte, su domanda, le comunità giovanili che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, e che rispondono statutariamente ai requisiti previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e che prevedono nei propri statuti l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

Osserva quindi come l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al registro delle comunità giovanili possa risultare eccessivamente complesso, a causa della non sempre chiara determinazione dei requisiti medesimi.

L'articolo 5 fa, infatti, riferimento, ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3.

Il comma 1, appare tuttavia piuttosto generico in ordine alla definizione del profilo soggettivo delle associazioni in questione, allorché stabilisce che esse debbano essere composte da persone di età « prevalentemente » non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni. Sarebbe quindi preferibile, a titolo esemplificativo, prevedere che le comunità giovanili siano composte da persone di età non superiore ai trenta o trentacinque anni e prevedere, quale eccezione, che una determinata percentuale di associati possa superare quel tetto di età.

Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile è regolato da apposite convenzioni. Sembrerebbe più opportuno precisare, all'articolo 5, che nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica, la sussistenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 3, costituisca un requisito per l'iscrizione.

Ulteriori requisiti sono poi previsti dallo stesso articolo 5, il quale, anzitutto, dispone che le comunità giovanili debbano possedere, alternativamente, i requisiti statutari previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).

Inoltre, sempre ai fini dell'iscrizione, l'articolo 5 dispone che negli statuti debba risultare l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol.

Sembrerebbe più opportuno integrare l'articolo 2, comma 1, laddove precisa l'oggetto statutario, con gli ulteriori requisiti statuari attualmente previsti dall'articolo 5.

Alla tecnica rinvio alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sarebbe piuttosto preferibile una estrapolazione dei requisiti ivi previsti e ritenuti idonei a qualificare anche le comunità giovanili, condizionandone l'iscrizione nel registro, nonché la loro elencazione nel contesto dell'articolo 2, comma 1. Ciò consentirebbe, inoltre, di evitare il rinvio, alternativo, ai requisiti dell'una o dell'altra legge citata.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

**Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2010.

Roberto RAO (UdC) ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno e come, tuttavia, l'iter dell'esame sia ancora incerto poiché il Governo ha più volte preannunciato la presentazione di un disegno di legge nella medesima

materia. Disegno di legge del quale si è ancora in attesa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO riconosce le ragioni dell'onorevole Rao e fa presente come, effettivamente, nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri non sia stato possibile proseguire l'esame dello schema di disegno di legge. Rimane comunque inalterata la volontà del Ministro Alfano di presentare il preannunciato disegno di legge.

Roberto RAO (UdC) esprime rammarico per la lentezza dell'iter di esame della proposta di legge C. 1090, le cui finalità sembrano essere condivise dal Governo stesso. Auspica quindi che il disegno di legge governativo possa essere abbinato in tempi estremamente rapidi e tali da non pregiudicare l'inizio dell'esame in Assemblea il 20 giugno prossimo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 17 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato il 17 giugno scorso (*vedi allegato 2*). Prima di passare all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate dà la parola al rappresentante del Governo che

ha chiesto di poter svolgere alcune considerazioni.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver ricordato che il Ministro della giustizia ha posto la questione del rapporto tra detenute madri e minori come una delle più rilevanti tra quelle relative al trattamento dei detenuti, illustra una serie di dati inerenti all'oggetto dei provvedimenti in esame (*vedi allegato 3*). Osserva che il testo unificato in esame, sia pure alla luce degli emendamenti presentati, non affronta in maniera adeguata una materia la cui disciplina deve rispondere a due diverse esigenze non necessariamente convergenti, quali quella della sicurezza e quella della tutela del rapporto tra madre detenuta e figlio minore. Ricorda che attualmente in alcune strutture penitenziarie si sono organizzate sezioni particolari finalizzate ad ospitare i figli minori di madri detenute, con l'obiettivo di non creare traumi per i bambini. Pur apprezzando lo spirito del testo unificato e delle diverse proposte di legge abbinate, accomunate dall'intento di ampliare ai minori fino ai dieci anni di età l'applicabilità delle disposizioni vigenti e di prevedere delle casa-famiglia protette, rileva come tale testo necessiti di ulteriori approfondimenti in Commissione, tra i quali sottolinea quelli inerenti alla copertura finanziaria. Ritieni che anche le disposizioni relative alle visite dei minori infermi non tengano conto della normativa vigente ed, in particolare, di quella relativa ai permessi. Pur osservando che alcuni emendamenti presentati, tra i quali richiama alcuni di quelli a firma dell'onorevole Ferranti, migliorerebbero sicuramente il testo, ritiene che non vi siano ancora le condizioni per approvare il testo in Commissione.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo circa l'opportunità di non concludere l'esame del provvedimento entro questa settimana per poi avviare da quella successiva l'esame in Assemblea. Tale opportunità, emersa in tutta evidenza nell'audizione svoltasi ieri, nel corso della

quale sono stati sottolineati molti punti critici del testo unificato, è confermata dal tenore degli emendamenti presentati anche da parte della opposizione, che molte parti riscrivono il testo. Inoltre vi è un dato di fatto del quale non si può tenere conto, che è dato dalla totale carenza di copertura finanziaria del provvedimento a fronte di disposizioni, quali quelle sulle case famiglia protette, che senza alcun dubbio comportano spese. Rileva poi come l'assenza del relatore, per ragioni di salute, non consentirebbe un confronto con i presentatori degli emendamenti. Trattandosi di un provvedimento che ha per oggetto una materia estremamente delicata che incide sia sulla sicurezza che sui rapporti tra madre e figlio minore, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire ancora alcune questioni per trovare soluzioni adeguate. Qualora il gruppo del Partito democratico non si dimostrasse sensibile a queste richieste di ulteriori approfondimenti del testo, i gruppi di maggioranza si troverebbero sostanzialmente costretti ad approvare emendamenti volti a limitare fortemente l'applicabilità della nuova normativa. Ove non si concludesse in tempi accelerati l'esame del provvedimento, il gruppo del Popolo della libertà potrebbe dare l'assenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa, dopo che in Commissione si fosse trovato un punto di equilibrio tra le diverse esigenze che devono essere prese in esame per approvare un testo adeguato.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che il Governo non ha ancora fornito i dati richiesti relativamente al numero di bambini che ogni anno transitano nelle carceri italiane. Rileva inoltre che da ieri in Commissione si assiste ad un diverso approccio al tema del rapporto tra detenute madri e minori, in quanto si è cambiata la prospettiva: dalle esigenze di tutela degli interessi dei minori si è passati alla esigenza di tutela dell'interesse delle madri detenute. Ritieni particolarmente grave che il testo in esame non sia dotato di una copertura finanziaria e che nulla abbia fatto il Governo per individuare tale co-

pertura. A tale proposito evidenzia come anche la manovra economica in corso veda delle sottrazioni di fondi a danno del Ministero della giustizia ed in particolare, cosa di una gravità assoluta, una riduzione delle spese di mantenimento ed assistenza dei detenuti, comprimendo diritti fondamentali, tra i quali ricorda quello al lavoro.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, ribadisce l'estrema genericità dell'articolo 5, ricordando come invece a Milano, a legislazione invariata, sia stato realizzato un Istituto a custodia attenuata per madri detenute nel quale si è riusciti a coniugare le esigenze di sicurezza con quelle proprie dei figli minori di madri detenute.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara che da parte di tutti i gruppi vi è una forte preoccupazione affinché i bambini non siano costretti a vivere nelle carceri, come ancora accade nonostante la cosiddetta legge Finocchiaro, che ora lo stesso PD cerca di modificare. Trattandosi di una materia estremamente delicata, ritiene che sia opportuno procedere ad altre audizioni, come peraltro chiesto dallo stesso gruppo del Partito democratico, e quindi di non accelerare l'iter legislativo. Osserva come tale accelerazione finisca di fatto per costringere i gruppi di opposizione ad avere un atteggiamento di chiusura rispetto alle proposte di modifica alla normativa vigente. Osserva, inoltre, come la stessa mancanza di una norma di copertura finanziaria e la presentazione di molti emendamenti da parte del gruppo del Partito democratico dimostrino che i tempi non siano ancora maturi per concludere l'esame in Commissione. Invita pertanto a valutare l'opportunità di non procedere oltre nell'esame degli emendamenti, non escludendo la possibilità di un trasferimento dell'esame in sede legislativa, qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti in Commissione, si riuscisse a pervenire alla formulazione di un testo condivisibile, che tenga conto tanto delle

esigenze di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori quanto della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i colleghi della maggioranza abbiano fatto affermazioni di principio, dando però poche indicazioni concrete, soprattutto in relazione a quale debba essere l'iter del provvedimento. Ricorda, in particolare, che il testo unificato in esame è stato predisposto dal relatore sulla base di quanto emerso dalla discussione, tenendo in adeguato conto anche le indicazioni del gruppo della Lega. Pertanto, era lecito attendersi che su questo testo si potessero trovare le auspiccate convergenze politiche. In quanto frutto di compromessi, si tratta solo in parte del testo che il gruppo del PD avrebbe voluto e ciò spiega perché anche il gruppo del PD abbia presentato emendamenti. In tale contesto, ritiene inopportuno che il gruppo del PdL abbia presentato emendamenti soppressivi riferiti a tutti gli articoli del testo ed altri che finiscono per azzerarne il contenuto, sui quali il rappresentante del Governo ha peraltro già preannunciato il parere favorevole, facendo comprendere che ove non si volesse chiedere un rinvio della calendarizzazione in Assemblea, non sussistendo i tempi per i necessari approfondimenti, sarebbero proprio quegli emendamenti ad essere approvati. Ritiene che tale comportamento sia piuttosto ambigui e ritiene che i gruppi della maggioranza debbano esprimere chiaramente quale sia la loro posizione.

Federico PALOMBA (IdV) chiede ai colleghi della Lega di chiarire se anche loro siano disposti a votare gli emendamenti soppressivi presentati dal gruppo del PdL, perché è evidente che in tale evenienza con pochi voti il provvedimento sarebbe sostanzialmente cancellato.

Sottolinea come, superando talune evidenti ambiguità, si potrebbe trovare un accordo nel senso che, a fronte del ritiro degli emendamenti soppressivi della maggioranza medesima, l'opposizione non in-

sista ad andare in Aula il 28 giugno. D'altra parte, dovrebbe essere a tutti evidente come non vi sia il tempo per concludere l'esame in Commissione in vista dell'inizio dell'esame in quella data.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come non vi sia oggettivamente il tempo per concludere l'esame in Commissione ed iniziare l'esame in Assemblea il prossimo 28 giugno. Precisa inoltre come nel testo unificato in esame si siano ancora taluni aspetti molto controversi e, in particolare, la definizione, il ruolo e le funzioni delle « case famiglia. Aspetti che per il PdL sono di fondamentale importanza. Tale circostanza spiega, unitamente alla mancanza dei tempi necessari per approfondire, la presentazione di emendamenti soppressivi. Considerata la volontà sostanzialmente unanime di addivenire ad un testo condiviso, nonché la pressoché unanime constatazione che la Commissione, nei tempi a disposizione, non è in grado di fare gli approfondimenti propedeutici al raggiungimento dell'auspicata condivisione, la soluzione ragionevole sarebbe quella di chiedere il rinvio a settembre della calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, previo ritiro di tutti gli emendamenti sinora presentati dai gruppi. Nel frattempo il dibattito in Commissione potrà proseguire e potranno essere disposti tutti gli approfondimenti e le audizioni ritenute necessarie. Potrà quindi essere fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno quindi essere redatti con maggiore consapevolezza dai gruppi e senza la preoccupazione di dovere fare tutto in estrema fretta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea il 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Sottolinea quindi come questo ultimo dato sia fondamentale per poter valutare i tempi effettivamente a disposizione della Commissione, posto che per poter concludere l'esame, conferendo il mandato al relatore,

sarà necessario anche attendere di avere acquisito i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda altresì che nella precedente legislatura alla Commissione bilancio sono state necessarie ben quattro sedute per esprimere il parere su un provvedimento analogo a quello in esame.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che la soluzione proposta dall'onorevole Contento sia ragionevole, ma potrà essere condivisa dalla Lega solo a condizione che lo sia da parte del PD.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il PD potrà chiedere un differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea, purché vi sia un serio impegno di tutti i gruppi a proseguire l'esame con i dovuti approfondimenti e le necessarie audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che dal dibattito siano emersi chiaramente l'interesse comune dei gruppi a portare avanti l'esame del provvedimento e la volontà di approfondire. Avverte, pertanto, che segnalerà alla Presidenza della Camera che la Commissione Giustizia, al fine di meglio approfondire le complesse tematiche relative alla disciplina del rapporto tra detenute madri e figli minori, non concluderà l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea ne possa iniziare l'esame a partire da lunedì 28 giugno.

Enrico COSTA (PdL), alla luce di quanto stabilito nel corso della seduta, ritira gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Carolina LUSSANA (LNP), per le stesse motivazioni espresse dall'onorevole Costa, ritira gli emendamenti a sua firma.

Donatella FERRANTI (PD), in vista di un ulteriore approfondimento in Commissione del testo unificato e delle questioni comunque relative al rapporto tra detenute madri e figli minori, ritira gli emendamenti da lei presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.*

*Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1956 Brigandì.*

*Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura.
C. 3143 Rao.*

*Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.*

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Atto n. 217.*

ALLEGATO 1

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.
(C. 2505 Governo e abb.).**

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

a) con riferimento all'articolo 5, l'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano le comunità giovanili come particolari forme di associazione e che sono necessari ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro, potrebbe risultare eccessivamente complesso a causa della non sempre chiara determinazione dei requisiti medesimi;

b) l'articolo 5 fa riferimento, in primo luogo, ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; tale ultima disposizione, peraltro, appare piuttosto generica in ordine alla definizione del profilo soggettivo delle associazioni in questione, allorché stabilisce che esse debbano essere composte da persone di età « prevalentemente » non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni; sarebbe quindi preferibile stabilire in via di principio che le comunità giovanili siano composte da persone di età non superiore ad una certa soglia e prevedere, quale eccezione, che una determinata percentuale di associati possa superare quel tetto di età;

c) l'articolo 5 richiama inoltre l'articolo 2, comma 3, secondo il quale, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi, a qualsiasi titolo, edifici di proprietà pubblica, il rapporto tra l'ente concedente e la comunità giovanile sia regolato da apposite convenzioni; sembrerebbe quindi più opportuno precisare che il requisito è

rappresentato dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, nel caso in cui la comunità giovanile utilizzi edifici di proprietà pubblica;

d) ulteriori requisiti sono previsti dallo stesso articolo 5, il quale, anzitutto, dispone che le comunità giovanili debbano possedere, alternativamente, i requisiti statuari previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 o dalla legge 11 agosto 1991, n. 266; sarebbe piuttosto preferibile una estrapolazione dei requisiti previsti dalle leggi richiamate e ritenuti idonei a qualificare anche le comunità giovanili, nonché la loro elencazione nel contesto dell'articolo 2, comma 1;

e) inoltre, sempre ai fini dell'iscrizione, l'articolo 5 dispone che negli statuti debba risultare l'impegno degli associati a contrastare all'interno della comunità giovanile ogni forma di discriminazione o di violenza, ovvero di promozione o di esercizio di attività illegali, nonché l'uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di alcol; anche in questo caso appare opportuno integrare l'articolo 2, comma 1, laddove precisa l'oggetto statutario, con tale ulteriore requisito statutari attualmente previsto dall'articolo 5;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il testo del provvedimento come indicato in premessa.

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 20. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente: « 1. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente « ART. 285-bis. – (*Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è

disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario. ».

1. 22. Ferranti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso può essere disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove

non ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

1. 1. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: donna incinta o.

1. 23. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e tre anni con le seguenti ai dieci anni.

1. 40. Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole inserire le seguenti e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti e tale impossibilità ha carattere assoluto.

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso dopo le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole è disposta con le seguenti può essere disposta.

1. 41. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: è disposta presso una casa famiglia protetta con le seguenti: può essere disposta presso una casa famiglia protetta.

1. 26. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sostituire, le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: esigenze cautelari di particolare rilevanza.

1. 27. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis, ».

1. 28. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole a delitti di cui inserire le seguenti ai Titoli XI (Delitti contro la famiglia), XII (Delitti contro la persona) e XIII (Delitti contro il patrimonio) e di cui.

1. 30. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, le parole da di cui all'articolo 416-bis fino a 416-bis sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.

1. 3. Contento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***1. 50.** Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 42.** Sisto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, premettere le seguenti parole salvo che si tratti dei delitti di cui al primo periodo.

1. 31. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sostituire le parole: e inferiore a dieci anni con lei convivente, con le seguenti: e non superiore a dieci anni con lei convivente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ad anni dieci; con le seguenti: di età non superiore ad anni dieci.

1. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.

1. 55. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Nel caso in cui soggetto destinatario della misura sia una donna incinta, il giudice compie una valutazione preventiva circa l'adeguatezza della custodia cautelare presso una casa famiglia.

1. 56. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il secondo comma.

1. 44. Sisto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3) ».

1. 01. Bernardini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 20. Torrisi.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Contento.

Al comma 1, sostituire l'alinnea con il seguente:

1. Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: « Articolo 30-*quinquies* (Concessione di permessi in casi particolari) ».

2. 22. Contento.

*Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni sono inseriti i seguenti; con le seguenti: Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: « ART. 30-*quinquies* (visite al minore infermo) ».*

2. 1. Bernardini.

Al comma 1, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.

2. 2. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: la detenuta o l'imputata, ovunque presenti, *con le seguenti:* la detenuta, l'internata o l'imputata.

2. 3. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e della patologia *con le seguenti:* ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. 23. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole è autorizzata, *con le seguenti* può essere autorizzata.

2. 6. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole è autorizzata, *con le seguenti* possono essere autorizzati.

2. 25. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: , la durata della visita può essere prorogata, *con le seguenti:* , possono essere autorizzate più visite,.

2. 24. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola detenuta *con le seguenti* madre condannata o imputata, *sostituire la parola* urgente *con le seguenti* del magistrato di sorveglianza o nel caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto *e sostituire le parole* stabilito dall'autorità giudiziaria *con la seguente* necessario.

Conseguentemente, sopprimere le parole ipotesi *a competente.*

2. 40. Ferranti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente Anche in ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto solo dal Pubblico Ministero.

2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente»; *con le seguenti:* In ipotesi di necessità e urgenza il provvedimento di cui al comma precedente può essere disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario o della casa-famiglia protetta e successivamente convalidato dal magistrato competente.

2. 4. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: Il provvedimento di cui al comma 1, *con le seguenti:* il provvedimento di cui al comma precedente.

2. 5. Bernardini.

Al comma 2, sopprimete le seguenti parole: ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta.

2. 28. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 20.** Torrisi.

Sopprimerlo.

***3. 21.** Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 47-*quinqüies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole «condanna all'ergastolo» è aggiunto il seguente periodo: «In tali casi l'espiazione della pena può avvenire, sussistendo le condizioni previste dal periodo precedente, presso una casa famiglia protetta».

3. 3. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole ad anni dieci con le seguenti ad anni sei.

3. 10. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole non superiore a dieci anni inserire le seguenti se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, e sostituire la parole devono con le seguente possono. Inoltre, al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole casa di accoglienza con le seguenti istituto a custodia attenuata per detenute madri.

3. 11. Ferranti.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole devono spiare con le seguenti possono essere autorizzati ad spiare.

3. 13. Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: devono spiare con le seguenti: possono spiare.

3. 12. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis). Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinqüies*,.

3. 1. Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis). Al comma 7-bis dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «la detenzione domiciliare», sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinqüies*, ».

3. 2. Bernardini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis – (*Detenzione in case-famiglia protette*) – 1. Al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli minori, la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente può spiare la

pena in una casa-famiglia protetta secondo le disposizioni previste dalla legge ».

4. 2. Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 47-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 47-*septies* – (*Detenzione in case-famiglia protette*). – 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve spiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve spiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-*bis*.

4. 3. Bernardini.

All'articolo 4, capoverso, sostituire le parole dall'articolo 4-bis con le seguenti dai seguenti articoli del codice penale:

a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

b) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

c) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

d) 270-*quinquies* (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

f) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

h) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

i) 306 (banda armata);

l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;

m) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

n) 422 (strage);

o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;

p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

q) 600-*bis* (prostituzione minorile);

r) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1;

s) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;

t) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

u) 601 (tratta di persone);

v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

z) 609-*bis* (violenza sessuale);

aa) 609-*quater* (atti sessuali con minorenne);

bb) 609-*quinquies* (corruzione di minorenne);

cc) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

ee) 644 (usura);

ff) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal

delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

4. 4. Ferranti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole deve espiare con le seguenti: può essere ammessa ad espiare.

4. 5. Sisto.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: può.

4. 6. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: della stessa specie.

4. 7. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: un concreto.

4. 8. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.

4. 9. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:

1. delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,

2. delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,

3. delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,

4. delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale,

5. delitti di cui agli articoli 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

6. e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

4. 20. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

2-bis) case-famiglia protette.

2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

ART. 61-bis.

(case-famiglia protette).

Le case famiglia protette sono realizzate tenendo conto delle esigenze dei minori e garantendo la presenza di personale con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

5. 2. Contento.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 1, sostituire le parole: devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari *con le seguenti:* devono essere individuate, ai sensi del comma 3, nell'ambito del patrimonio immobiliare degli enti locali sito nelle immediate vicinanze degli istituti penitenziari.

5. 3. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, al comma 1 sostituire le parole: dotazione delle misure di sicurezza, con le seguenti: previsione di strumenti di controllo.

5. 4. Bernardini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, sopprimere il comma 2.

5. 5. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2 capoverso articolo 61-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto in numero paritario da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia e psicologia e da operatori penitenziari con formazione specialistica.

5. 6. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 3, sostituire le parole: tra persone esperte in pedagogia e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza *con le seguenti:* tra gli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture.

5. 7. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 3, sostituire le parole: può individuare strutture *con le seguenti:* individua le strutture.

5. 8. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 3, sostituire le parole: e stipulare *con le seguenti:* e stipula.

5. 9. Lussana, Brigandì, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

All'articolo 5, sostituire i commi 2, 3, e 4 con il seguente:

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'interno, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a ospitare gli istituti a custodia attenuata per detenute madri nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

5. 10. Ferranti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

5. 02. Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

5. 01. Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Strutture per le case famiglia protette).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.

5. 06. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. Contento.

ALLEGATO 3

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

PRESENZE

Le donne detenute con prole, in Italia sono a tutt'oggi 54 (all.1), A cui corrispondono altrettanti bambini. La statistica rileva il numero delle madri, ma non quello dei figli che sono con loro. Può accadere che una donna abbia più figli, ma lo scarto è esiguo e in genere è di una o due unità.

I nidi effettivamente funzionanti sono in numero di 13 su 25 segnalati e sono:

Torino, Genova Pontedecimo, Como, Milano San Vittore, Bologna, Venezia, Firenze Sollicciano, Perugia, Roma, Teramo, Avellino Bellizzi, Foggia, Cagliari, Sassari Degli altri alcuni funzionano sporadicamente: Castrovillari, Reggio Calabria,, Agrigento , Messina;

altri non sono funzionanti, seppur presenti nelle statistiche: Vercelli, Monza, Verona, Civitavecchia, Lecce, Nuoro.

TITOLI DI REATO

Alla fine di maggio, quando la rilevazione SUI TITOLI DI REATO è stata fatta, le detenute madri ristrette erano 59, di cui 38 definitive, pari al 64,40%; 21 imputate, pari al 35,59%. (all. 2)

I reati sono per lo più:

- reati contro il patrimonio: 30 detenute pari al 50,87%
- 14 sono ristrette ai sensi della legge 309/90, pari al 23,72%;
- 7 sono detenute per reati contro la persona, pari al 18,80%.
- 1 è detenuta per evasione,
- 1 per 416bis.

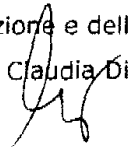
ICAM

L'Amministrazione ha già operante una ICAM su Milano, dove è molto forte la presenza ed il contributo degli Enti Locali.

Altre ICAM in fase di realizzazione in tempi brevi sono: a Torino e Firenze

In tempi medi: Venezia, Roma e Villarosa di Enna.

Il Direttore dell'Ufficio
dell'Organizzazione e delle Relazioni
Dott.ssa Maria Claudia Di Paolo



All. 1

Rilevazione Presenze Detenuti
Dati trasmessi dagli Istituti

Selezione per sezione: Donne con Prole

Situazione Aggiornata al: 22/06/2010 ora: 10.26.57



ISTITUTO/SEZ.IP3	Capienza						Presenza Note		Data
	Regolamentare			Tollerabile					
	U	D	Tot U	D	Tot U	D	Tot		
* TORINO "LORUSSO E CUTUGNO" (AA44)	0	14	14 0	14	14 0	3	3	22.6.2010	
VERCELLI - (AA13)	0	2	2 0	2	2 0	0	0	22.6.2010	
* GENOVA "PONTEDECIMO" (AA45)	0	3	3 0	3	3 0	2	2	22.6.2010	
* COMO - (BB17)	0	5	5 0	5	5 0	0	0	21.6.2010	
MILANO "SAN VITTORE" (BB32)	0	3	3 0	5	5 0	0	0	22.6.2010	
* MILANO "SAN VITTORE" (BB78)	0	10	10 0	10	10 0	8	8	22.6.2010	
MONZA - (BB22)	0	6	6 0	6	6 0	0	0	n. 1 21.6.2010	
* BOLOGNA - (BB38)	0	12	12 0	14	14 0	0	0	n. 1 21.6.2010	
* VENEZIA "GIUDECCA" (CC19)	0	6	6 0	8	8 0	6	6	22.6.2010	
VERONA "MONTORIO" (CC28)	0	0	0 0	0	0 0	0	0	22.6.2010	
* FIRENZE "SOLLICCIANO" (DD24)	0	6	6 0	7	7 0	4	4	22.6.2010	
* PERUGIA "CAPANNE" (DD55)	0	4	4 0	4	4 0	3	3	22.6.2010	
CIVITAVECCHIA "N.C." (EE32)	0	2	2 0	2	2 0	0	0	22.6.2010	
* ROMA "REBIBBIA FEMMINILE" (EE28)	0	14	14 0	14	14 0	18	18	22.6.2010	
* TERAMO - (EE13)	0	3	3 0	3	3 0	4	4	22.6.2010	
* AVELLINO "BELLIZZI" (FF53)	0	4	4 0	4	4 0	5	5	22.6.2010	
* FOGGIA - (FF13)	0	2	2 0	2	2 0	1	1	22.6.2010	
LECCE "N.C." (FF34)	0	6	6 0	6	6 0	0	0	21.6.2010	
CASTROVILLARI - (HH12)	0	2	2 0	2	2 0	0	0	22.6.2010	
REGGIO DI CALABRIA - (HH03)	0	1	1 0	1	1 0	0	0	22.6.2010	
AGRIGENTO - (KK19)	0	8	8 0	12	12 0	0	0	n. 1 22.6.2010	
MESSINA - (HH01)	0	8	8 0	8	8 0	0	0	22.6.2010	
* CAGLIARI - (LL01)	0	2	2 0	2	2 0	0	0	22.6.2010	
NUORO - (LL08)	0	2	2 0	2	2 0	0	0	22.6.2010	
* SASSARI - (LL10)	0	2	2 0	3	3 0	0	0	22.6.2010	
Totale sezione	0	127	127 0	139	139 0	54	54		

Note:

(n. *) numero note

(1) Non funzionante

(2) Chiusura temporanea

(3) Assegnazioni limitate

(4) Assegnazioni sospese

all. 2

DONNE CON PROLE SITUAZIONE PER ISTITUTO

PRAP	ISTITUTO	N°DET.MADRI	N°FIGLI	N°IMPUTATE	N°DEFINITIVE	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO
TORINO	TORINO "LORUSSO E COTUGNO"	6	6	1	5	L.309/90	REATO CONTRO PATRIMONIO	REATO CONTRO PERSONA	VIOLAZIONE LEGGE IMMIGRAZIONE
GENOVA	GENOVA "PONTEDECIMO"	1	2	1		REATO CONTRO PERSONA	VIOLAZIONE LEGGE IMMIGRAZIONE		
GENOVA	GENOVA "PONTEDECIMO"	1	1	1		REATO CONTRO PERSONA	VIOLAZIONE LEGGE IMMIGRAZIONE		
NAPOLI	AVELLINO	1	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
NAPOLI	AVELLINO	1	1		1	REATO CONTRO ECONOMIA	L.309/90		
NAPOLI	AVELLINO	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
NAPOLI	AVELLINO	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
NAPOLI	AVELLINO	1	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
MILANO	ICAM	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
MILANO	ICAM	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
MILANO	ICAM	1	1		1	L.309/90			
MILANO	ICAM	1	1		1	L.309/90			
MILANO	ICAM	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
MILANO	ICAM	1	1		1	REATO CONTRO PERSONA			
MILANO	ICAM	1	1	1		REATO CONTRO PERSONA			
MILANO	COMO	NEG.	NEG.						
PALERMO	MESSINA	NEG.	NEG.						
CATANZARO	REGGIO CALABRIA	NEG.	NEG.						
CATANZARO	CASTROVILLARI	NEG.	NEG.						
PESCARA	TERAMO	1	1		1	L.309/90			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1	1		L.309/90			

PRAP	ISTITUTO	N°DET.MAORI	N°FIGLI/N°IMPUTATE	N°DEFINITIVE	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1	1	L.309/90			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		EVASIONE			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		418 BIS			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		L.309/90			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		L.309/90			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	REBIBBIA FEMMINILE	1	1	1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
ROMA	CIVITAVECCHIA	NEG.	NEG.					
FIRENZE	SOLLICCIANO	1	2		REATO CONTRO PATRIMONIO			
PERUGIA	CAPANNE	1	1		REATO CONTRO PERSONA			
PERUGIA	CAPANNE	1	1	1	REATO CONTRO PERSONA			

PRAP	ISTITUTO	N°DET.MADRI	N°FIGLI	N°IMPUTATE	N°DEFINITIVE	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO	TITOLO DEL REATO
PERUGIA	CAPANNE	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO	LEGGE IMMIGRAZIONE		
PERUGIA	CAPANNE	1	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
PADOVA	VENEZIA	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
PADOVA	VENEZIA	1	1		1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1		1	L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO	L.309/90		
PADOVA	VENEZIA	1	1	1		L.309/90	REATO CONTRO PERSONA	REATO CONTRO PATRIMONIO	
PADOVA	VENEZIA	1	1	1		L.309/90			
PADOVA	VENEZIA	1	1	1		L.309/90			
BARI	FOGGIA	1	1		1	REATO CONTRO PERSONA			
BOLOGNA	BOLOGNA	1	1		1	REATO CONTRO PATRIMONIO			
CAGLIARI	SASSARI	1	1	1		REATO CONTRO PATRIMONIO			
CAGLIARI	NUORO	NEG	NEG	NEG	NEG				
CAGLIARI	CAGLIARI	1	1	1		L.309/90			
TORINO	VERCELLI	NEG	NEG	NEG	NEG				
MILANO	MONZA	NEG	NEG	NEG	NEG				
PADOVA	VERONA	NEG	NEG	NEG	NEG				
BARI	LECCE	NEG	NEG	NEG	NEG				
PALERMO	AGRIGENTO	NEG	NEG	NEG	NEG				
TOTALI		59	61	21	38				

RIEPILOGO GENERALE DONNE CON PROLE					
N° PRAP	NUMERO ISTITUTI	N°DET.MADRI	N°FIGLI	IMPUTATE	DEFINITIVE
14	24	59	61	21	38
DIVISE PER TITOLO DEL REATO					
	L.309/90		16		
	REATO CONTRO PATRIMONIO		32		
	REATO CONTRO PERSONA		9		
	LEGGE IMMIGRAZIONE		4		
	REATO CONTRO ECONOMIA		1		
	EVASIONE		1		
	416 BIS		1		